

DT VII EMILIA ROMAGNA E MARCHE
UFFICIO MONOPOLI MARCHE
Sezione giochi e tabacchi

Prot. 7011/RU

Ancona, 24/03/2021

IL DIRETTORE**SCHEMA DI PIANO PROVVISORIO**

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Vista la Legge europea 3 maggio 2019, n. 37 che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111 del 15/07/2011;

Rilevato come il citato art. 4 della Legge n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27/04/2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Vista la LIUA del 30 novembre 2020 n. 434828/RU;

Viste le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute allo scrivente Ufficio nel secondo semestre dell'anno 2020 di seguito riepilogate:

- 1- proposta del 13/07/2020 prot. n. 19745 per Ascoli Piceno;
- 2- proposta del 15/07/2020 prot. n. 20037 per Porto Recanati (MC)
- 3- proposta del 13/08/2020 prot. n. 22889 per Civitanova Marche (MC)
- 4- proposta del 12/11/2020 prot. n. 29377 per Acqualagna (PU)

Atteso che, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2020 risponde ai suddetti requisiti

DETERMINA

per il secondo semestre del 2021, di non avviare procedure per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per le Marche, mancando le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Il Direttore
Guido DEZIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93*

I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 7 o portatori di un interesse ex art. 9 della legge 241/1990 potranno presentare nel termine di 20 giorni liberi dalla data di pubblicazione del presente schema di piano, memorie scritte e documenti che saranno valutati da questa agenzia, ove pertinenti all'oggetto del procedimento, prima dell'adozione del piano definitivo.